



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione

### **CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VOLTA.**

**IL COMUNE DI CASATENOVO**, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n° 7, cod. fisc. e part. IVA 00631280138, qui rappresentato dalla Sig.ra:

- Arch. DEBORAH RIVA, nato a Lecco il 13/12/1969, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione;

e

**“CORPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA BRIANZA”**, con sede a Casatenovo in Via Volta n° 42, in breve “CVPCB”, C.F 94008720131 qui rappresentata dalla Sig.ra:

- ELSA COMEGNA, nata a ..... (....) il .....- cod. fisc. ...., che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Associazione;

Premesso che:

- il Comune di Casatenovo è proprietario dell'immobile sito in Via Volta su area contraddistinta al mappale n° 2492 della Sezione Censuaria di Cassina De' Bracchi;
- il “CVPCB”, con sede a Casatenovo in Via Volta n° 42, legalmente costituito con atto notarile del 22/3/1993 ed iscritto presso gli appositi Albi del Dipartimento di Protezione Civile in Roma, Regione Lombardia e Provincia di Lecco, ha in uso, come da precorsi accordi, porzione della parte seminterrata del fabbricato comunale sopra descritto per l'espletamento delle proprie attività;
- è in scadenza al 31/12/2011 il termine di validità della convenzione per l'uso di detta porzione di fabbricato, sottoscritta dalle parti in data 19/11/2010, per cui occorre provvedere al relativo rinnovo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 22/11/2011, è stata approvata la concessione in uso della parte di fabbricato sopra citata per l'ulteriore periodo 01/01/2012 – 31/12/2013;

Considerato che non vi sono motivi che ostino a tale concessione, in quanto non vi è alcuna previsione di immediato diverso utilizzo della porzione di immobile qui interessata da parte dell'Ente comunale;

Considerato altresì che il “CVPCB” ha in corso con il Comune di Casatenovo una convenzione per attività di prevenzione e primi soccorsi in collaborazione e sotto il controllo dell'ufficio comunale di Protezione Civile, ai sensi del Regolamento Comunale di Protezione Civile;

Tenuto conto degli scopi statuari del concessionario in questione e della rilevanza sociale delle attività dallo stesso organizzate, in linea con l'interesse pubblico dell'Ente comunale;

Visto il ruolo istituzionale del CVPCB, in quanto l'Autorità Comunale di Protezione Civile è il Sindaco;

Viste le disposizioni del Codice Civile;

Rilevato che le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni tutte contemplate nella presente convenzione, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 200/2011, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Civile e di quant'altro in materia;

### **Tutto ciò premesso e considerato**

L'anno duemiladodici, il giorno ..... del mese di ..... presso il Palazzo Municipale, tra le parti contraenti sopraccitate.

### **Si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1**

Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Comune di Casatenovo concede in uso al "CVPCB", come innanzi rappresentato, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, porzione della parte seminterrata del fabbricato comunale sito in Via Volta, di complessivi mq. 120, su area da distinguersi al mappale n° 2492 della Sezione Censuaria di Cassina De' Bracchi, come meglio identificata e contornata in colore arancione nell'elaborato grafico qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

L'accesso a tale porzione di fabbricato dovrà avvenire attraverso la parte di immobile individuata e contornata in colore rosso nel predetto elaborato grafico. Si precisa che le parti di accesso, sia interne che esterne, devono essere usate dai diversi fruitori dello stabile all'uopo autorizzati esclusivamente come passaggio per accedere alla porzione di locale concessa in uso quindi devono essere lasciate sempre libere e sgombre.

La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile; pertanto, alla relativa scadenza, eventuali decisioni di ulteriore concessione in uso di parti dell'immobile dovranno essere oggetto di apposito provvedimento dell'Organo comunale competente in carica in detto periodo.

Il Comune di Casatenovo può richiedere al concessionario la restituzione, anche prima della scadenza della presente convenzione, della porzione di immobile oggetto della concessione in uso; tale esigenza dovrà essere comunicata per iscritto al "CVPCB" di cui trattasi almeno sei mesi prima della data di rilascio.

Al richiamato concessionario viene riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa motivata comunicazione da far pervenire, per iscritto, all'Ente comunale almeno tre mesi prima dell'eventuale recesso.

## **ART. 2**

Il "CVPCB" potrà adibire la porzione di immobile qui concessa in uso esclusivamente per ricovero delle attrezzature in dotazione dello stesso per lo svolgimento delle proprie attività.

Alla scadenza della convenzione ovvero nel caso di eventuale anticipato rilascio della porzione di locale concessa in uso ex precedente art. 1 - penultimo e ultimo comma, il predetto concessionario dovrà lasciare detto locale libero e sgombro da qualsiasi cosa.

## **ART. 3**

Il concessionario è tenuto a custodire e conservare la parte di immobile di cui trattasi con diligenza ed in buon stato. Relativamente alle spese per il relativo uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.

## **ART. 4**

Non è consentito al concessionario di concedere a terzi il godimento della porzione di immobile in uso senza il consenso del Comune di Casatenovo.

## **ART. 5**

Il "CVPCB" in parola si impegna, con la presente convenzione, a lasciare libera e sgombra da qualsivoglia materiale, la parte di locale oggetto della presente concessione in uso nel periodo di svolgimento, su area adiacente, della manifestazione fieristica denominata " Fiera Zootecnica di S. Gaetano" da parte della Cooperativa "Il Trifoglio" arl, **a partire dalla domenica precedente al giorno di inizio della Fiera e sino al mercoledì della settimana successiva.**

## **ART. 6**

L'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa nei seguenti casi:

- per inosservanza da parte del "CVPCB" degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione;
- qualora la Associazione in questione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di Leggi o Regolamenti ovvero inosservanza di eventuali ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- qualora si pervenga allo scioglimento del "CVPCB" medesimo.

In tal caso, la parte di immobile in uso deve essere restituita al Comune di Casatenovo nelle condizioni in essere al momento della consegna, senza alcun onere per il Comune.

**ART. 7**

L'uso in conformità di quanto contemplato dalla presente convenzione sarà verificato dal Servizio comunale Tecnico/LL.PP. attraverso controlli opportuni.

**ART. 8**

Il "CVPCB" dovrà essere in possesso, per il periodo di durata della convenzione, di idonee coperture assicurative, tali da coprire danni o incidenti derivanti dall'uso della parte di immobile in questione.

**ART. 9**

Per tutto quanto non previsto dalle parti nella presente convenzione varranno le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**p. IL COMUNE DI CASATENOVO**

**p. CORPO VOLONTARI  
PROTEZIONE CIVILE  
DELLA BRIANZA**

**LA RESPONSABILE DI SERVIZIO**  
(Arch. Deborah Riva)

**IL PRESIDENTE**  
(Elsa Comegna)